

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 292/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 147/CGF – RIUNIONE DEL 12 MARZO 2009**

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dott. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DELL'A.C. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUIDONIA MONTECELIO/MOROLO DEL 5.10.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell'8.10.08)

All'esito della gara del 5.10.2008 Guidonia Montecelio/Morolo, terminata con il punteggio di 2-2, da svolgersi a porte chiuse, l'arbitro segnalava la presenza di alcune decine di spettatori in tribuna.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 35 dell'8.10.2008) sanzionava con €500,00 di multa e la diffida la citata società osservando come fosse stata violata la disposizione del comitato interregionale in ordine ai soggetti legittimamente ammessi ad accedere all'impianto sportivo.

Proponeva reclamo con atto dell'11.10.2008 la società rilevando come l'accesso in tribuna fosse stato consentito esclusivamente ai soggetti legittimati oltre che ad alcuni giornalisti al all'osservatore dell'arbitro e ad un non specificato numero di agenti di polizia in borghese.

Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce del non chiaro tenore del referto arbitrale, disponeva accertamenti a mezzo della competente Procura Federale affinché fossero svolte indagini atte ad accertare se la presenza dei soggetti sugli spalti segnalata dall'arbitro fosse o meno compatibile con le disposizioni del Comitato interregionale, sospendendo così il giudizio.

La Procura Federale svolgeva puntuali ed approfonditi accertamenti alla luce dei quali il ricorso appare essere meritevole di accoglimento.

E' infatti risultato come le persone presenti sugli spalti, in relazione alle fasi salienti della gara, non si siano lasciate andare a qualsivoglia peculiare manifestazione così da potersi ritenere che fossero tutte legittimamente presenti quali appartenenti agli organi di informazione ovvero alle forze di polizia in borghese e quindi del tutto neutrali e comunque non riconducibili a tifosi "mascherati" della società ospitante.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie, il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Guidonia Montecelio di Guidonia (Roma) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI BUZZI ANGELO, RAVASI GIUSEPPE, SANI MAURO, DIRIGENTI**

**DELLA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SSD E LA SOC. CROCIATI NOCETO SSD DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 N.O.I.F. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.20089)

La Corte di Giustizia Federale, visto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 10.12.2008 e comunicata in data 11.12.2008, premesso che con atto del 18.6. 2008, il Procuratore Federale Vicario deferiva:

1) i Sigg.ri Buzzi Angelo, Ravasi Giuseppe e Mauro Sani rispettivamente Presidente, Direttore Generale e Direttore Sportivo della società Crociati Noceto, tutti per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 3 delle N.O.I.F., “per non aver depositato i moduli di tesseramento presso gli uffici competenti”, in quanto, “tra il calciatore Alessandro Cordali e la società Crociati Noceto era stato raggiunto un accordo economico per il tesseramento per l'anno 2007/2008 e che i sigg.ri Ravasi e Sani avevano confermato l'avvenuta sottoscrizione sia dell'accordo economico che del tesseramento”;

2) la società Crociati Noceto a titolo di responsabilità diretta per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S..

Avverso il deferimento federale, la società Crociati Noceto faceva pervenire alla Commissione Disciplinare Nazionale una memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento da tutti gli addebiti contestati.

La società deferita impostava l'intero impianto difensivo sulla circostanza dell'inesistenza, agli atti, dell'accordo economico, asseritamente sottoscritto.

In particolare, si ribadiva l'assenza, in tutto il fascicolo d'indagine, della prova del presupposto fondante il deferimento, ovvero che l'accordo economico ed il modello di tesseramento fossero stati effettivamente sottoscritti dalle parti.

A sostegno di tale tesi difensiva, si evidenziava che nessuno dei testi indifferenti e dei numerosi altri tesserati presenti, a detta del calciatore, ha ammesso di aver visto modelli di tesseramento nonché di aver mai assistito alla loro stipulazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 10.12.2008, proscioglieva tutti i deferiti e la società stessa da ogni addebito loro mosso.

Avverso tale decisione ricorreva la Procura Federale che, attraverso il proprio rappresentante, chiedeva alla Corte, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale in relazione alle violazioni di cui all'atto di deferimento di primo grado, di infliggere la sanzione di mesi 6 di inibizione al Sigg.ri Buzzi Angelo, Ravasi Giuseppe e Sani Mauro e l'ammenda di € 5.000,00 alla società.

Tanto premesso, la Corte osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Le indagini condotte dalla Procura Federale non consentono di ritenere fondata la denuncia fatta dal Cornali, risultando mera prospettazione, sfornita anche solo di un minimo principio di prova, la sottoscrizione di un tesseramento in data 9.8.2007.

Per completezza espositiva, è bene osservare che i soggetti indicati dal Cornali quali testimoni del fatto controverso, alcuni dei quali, appartenendo alla sfera personale del calciatore, potevano nutrire un interesse a che lo stesso risultasse provato, hanno invece riferito di averne avuto conoscenza solo per averlo appreso dal Cornali.

Sebbene tale carenza probatoria abbia giustamente determinato il proscioglimento dei deferiti, l'attività di indagine ha avuto esaustivo completamento, concretizzandosi nell'ulteriore audizione di testi indicati dalla società che, con dichiarazioni concordanti ed univoche, hanno escluso che le parti abbiano formalizzato e tantomeno raggiunto alcun accordo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**3) RICORSO DEL SIG. TAGLIOLINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell'11.2.2009)

**4) RICORSO DELLA SIG.RA FRASCA ANNA MARIA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA RECLAMANTE;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALL'A.P. D. OLIMPIA, INFLITTE A DI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell'11.2.2009)

Con l'atto indicato in epigrafe, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale in prima istanza era stata inflitta a lei la sanzione di sei mesi di inibizione per violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 96, comma 1, N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, ed alla società AP Olimpia da lei rappresentata quella della ammenda di € 1.000,00 per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, conseguente alle condotte illegittime dei tesserati. Le quali sono state configurate nell'aver tentato mediante una fittizia triangolazione di evitare di corrispondere alla U.S Ladispoli un premio di preparazione per i calciatori Luca Tomassini e Massimiliano Ferrini nella misura inferiore al dovuto. In subordine alla richiesta di annullamento delle predette sanzioni è stata chiesta una loro riduzione.

Le ragioni di doglianza vengono formulate, lamentando:

- a) la mancata applicazione in via analogica di norme contenute nell'ordinamento giuridico statale ovvero nel codice civile e di procedura penale;
- b) la mancata applicazione al procedimento sportivo del principio di litisconsorzio necessario e di *simultaneus processus*;
- c) la scarsa rilevanza riconosciuta alla inosservanza nella decisione impugnata dell'art. 32, comma 6, C.G.S.;
- d) la dubbia esattezza, viceversa, della tesi secondo la quale l'ordinamento sportivo è assolutamente autonomo e regolato da proprie norme interne.

Nessuna di queste censure si rivela peraltro meritevole di accoglimento. Non la prima e la quarta, in quanto si pongono in netto ed insuperabile contrasto con il carattere di spiccata e diffusa autonomia inequivocamente riconosciuta al sistema del diritto sportivo anche dalla costante giurisprudenza di questa Corte e da ultimo confermata dalla recente legge del 17 ottobre 2003, n. 280, il cui art. 1 al punto 1 la definisce come articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al C.O.N.I. ed al punto 2 espressamente ne offre conferma, facendo salvi unicamente i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con quello sportivo. Può aggiungersi, anzi, a riprova che esiste tutta una serie di istituti, che sono previsti e vivono con carattere di eccezione rispetto a quelli vigenti nel diritto dello Stato e la cui ragion d'essere si giustifica proprio in funzione delle specifiche esigenze essi sono chiamate a soddisfare. Basti pensare esemplificativamente al regime delle lesioni che si producono nei contatti e contrasti agonistici occasionati dalle gare, a quello delle offese rivolte agli avversari od agli arbitri che non rientrano negli schemi penalistici od anche civilistici della ingiuria e dell'oltraggio, alla non operatività dei limiti di velocità fissati dal codice della strada nella circolazione degli auto e dei motoveicoli, al funzionamento della clausola compromissoria e così via. Ed *a fortiori* tali riflessioni dovrebbero valere per quella branca del diritto che governa il mondo ed il rito del processo.

Cosicché ne risulta aperta la strada per risolvere negativamente anche il motivo di impugnazione dedotto sub b). Il quale si basa sulla mancata applicazione in primo luogo del principio del litisconsorzio necessario e di quello del *simultaneus processus*. Vale la pena di ricordare che si tratta

di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale, come si verifica nei casi i cui un coimputato chiede il c.d. rito abbreviato od il patteggiamento della pena od in cui uno od alcuni soltanto dei coimputati condannati in primo grado proponga qualche impugnazione a differenza degli altri. Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest'ultima branca dell'ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l'istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processual civilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.

Non infine la terza, poiché se è vero che la disposizione invocata esige che la Procura Federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati, è parimenti indubbio che essa non contiene alcuna sanzione di nullità per la sua inosservanza, per cui può definirsi alla stregua di una norma *minus quam perfecta*: in realtà, una conseguenza simile a quella ipotizzata nel ricorso non può formare oggetto di mera presunzione ed avrebbe dovuto essere invece espressamente formulata. Vero è poi che il successivo comma 11 dello stesso articolo sancisce che le indagini denunciate devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva seguente, ma è altresì da rilevare che nella fattispecie era stata richiesta ed ottenuta una proroga al riguardo da parte della Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale per tutte le indagini realizzate successivamente al 15.4.2008, fra le quali rientra appunto anche quella in esame.

Ne consegue, pertanto, la infondatezza del gravame proposto, che come tale deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 3) e 4) rispettivamente proposti dal Sig. Tagliolini Paolo e dalla Sig.ra Frasca Anna Maria li respinge entrambi.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

**5) RICORSO DELL'U.S.D. NOVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICENTINO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES NOVENE/SARZANESE DEL 21.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 25.2.2009)

All'esito della gara Novene/Sarzanese del 21.2.2009 del Campionato Nazionale Juniores, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale sanzionava il calciatore Picentino Edoardo con la squalifica per quattro gare effettive perché "espulso per aver rivolto all'arbitro frase offensiva, nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava le offese al direttore di gara e pronunciava frasi blasfeme".

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo e rituale ricorso la società Novese lamentando l'applicazione dell'art. 19.4 b) C.G.S. in forma aggravata nei confronti del suo tesserato che, a suo dire, invece, avrebbe dovuto comportare la sanzione della squalifica per due sole giornate.

Il reclamo deve essere respinto.

Il comportamento del giovane calciatore è stato reiteratamente irrispettoso, ingiurioso e – oltretutto – ripetutamente blasfemo; tanto basta a ritenere congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, come peraltro previsto dall'art. 19 C.G.S., che consente l'inasprimento della sanzione edittale, in caso, come questo che ci riguarda, di gravità o reiterazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Novene S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL SIG. VARRA' DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ROSARNO/TRAPANI DELL'1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

A seguito del ricorso proposto dal signor Varrà Domenico, nella sua qualità di presidente della A.S.D. Rosarno , avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009, con la quale veniva irrogata a suo carico la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività per 2 gare effettive.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009, irrogava al reclamante la sanzione della inibizione da ogni attività per due gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “per essere, a gioco fermo, penetrato indebitamente sul terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione delle recidive di cui ai Com. Uff. n. 51 del 7.11.2008 e n. 105 del 18.2.2009”.

Preso atto che nel reclamo il Varrà censura la decisione assumendo la sproporzione della sanzione alla realtà dei fatti in quanto il suo ingresso sul terreno di gioco avrebbe avuto lo scopo di sollecitare l'attenzione dei suoi atleti alla successiva fase di gioco smorzandone gli entusiasmi, senza peraltro porre in essere atteggiamenti irragionevoli o scorretti.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono contestati; che le circostanze addotte dal reclamante non costituiscono circostanze attenuanti; che, invece, il Giudice Sportivo ha correttamente tenuto conto della recidiva addebitabile al Varrà.

Ritenuto, in definitiva, che l'episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo .

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Varrà Domenico.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL'1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

**8) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUCARO GIOVANNI SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL'1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

A seguito dei ricorsi proposti dalla A.S.D. Calcio Pomigliano, avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicate nel Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009, con le quali venivano irrogate le sanzioni:

- alla A.S.D. Calcio Pomigliano dell'ammenda di €2.000,00 con l'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse;

- della squalifica per 4 giornate effettive di gara a carico del signor Bucaro Giovanni, allenatore della squadra della predetta società.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. del 4.3.2009, irrogava a carico del reclamante la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 con obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse per avere i sostenitori della squadra del Pomigliano :

a) fatto oggetto l'arbitro e i suoi assistenti, a partire dal 12° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, di triviali insulti e di minacce di notevole gravità;

b) lanciato sputi contro l'arbitro senza colpirlo;

c) reiterato, a fine gara, insulti e minacce al direttore di gara;

d) fatto oggetto di insulti un calciatore di colore della squadra avversaria ponendo così in essere atti di discriminazione razziale;

e) esposto striscioni con scritte trivialmente offensive e incitanti all'odio nei confronti della squadra avversaria.

Con altra contestuale decisione, il Giudice Sportivo infliggeva a Bucaro Giovanni, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato "allontanato per avere rivolto frasi irrispettose ed offensive all'indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare entrava nel terreno di gioco e, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso e muovendo le braccia tanto da costringere l'arbitro ad indietreggiare di qualche passo, rivolgeva al medesimo espressioni irrispettose che reiterava nel mentre usciva dal terreno di gioco".

Preso atto che nel reclamo si censurano entrambe le decisioni su esposte per eccessività e sproporzione delle sanzioni inflitte rispetto alla reale portata delle infrazioni commesse, riportando alcune decisioni del Giudice Sportivo che, in casi analoghi, avrebbe comminato delle sanzioni meno gravi.

Osserva questa Corte che :

a) per quanto concerne la sanzione irrogata, come sopra, alla A.S.D. Calcio Pomigliano per il comportamento dei suoi sostenitori durante la gara in esame, appare equo rideterminare - come è nei poteri della Corte - la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in quella di €2.500,00 di ammenda con diffida, escludendo la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse;

b) invece, per quanto concerne la sanzione irrogata a Bucaro Giovanni , il reclamo va rigettato apparendo equa la predetta sanzione in considerazione, tra l'altro, della qualità del Bucaro che, come allenatore della squadra, deve dare l'esempio di un comportamento irreprensibile o, quantomeno, corretto ai suoi calciatori.

Per questi motivi la C.G.F. separati preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (Napoli):

- in parziale accoglimento, ridetermina la sanzione inflitta alla società A.S.D. Calcio Pomigliano nella sola ammenda di €2.500,00 con diffida e dispone restituirsi la tassa reclamo;

- respinge il ricorso avverso la squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al signor Bucaro Giovanni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 13 Agosto 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete